


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

C O P I A

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.
FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO**

Nr. Progr. **38**

Data **08/09/2020**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 08/09/2020 alle ore 10:20

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 08/09/2020 alle ore 10:20 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Viti Carlo Duilio	SINDACO	Presente	
Cuccu Roberta	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Filippeddu Christian	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Meloni Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ruiu Giovanna Beniamina Pia	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Abeltino Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Marras Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Mariotti Maria Paola	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ricciu Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Antonaglia Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Padre Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Totale Presenti	8	Totale Assenti	3

Assenti Giustificati i signori:

RICCIU FRANCESCO; ANTONAGLIA MARCO; PADRE FABIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.

In qualità di SINDACO, DOTT. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati:

1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO

Il Sindaco dopo aver introdotto ed illustrato l'argomento in oggetto invita i convenuti ad esprimersi in merito;

Preso atto che non vi sono interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, in base al quale il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

RICHIAMATI:

- il D.M. Interno del 13 dicembre 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il comma 683 bis della L. 147/2013, con il quale in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 della L. 147/2013 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, potevano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;
- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020 al 30 aprile 2020;

- con l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato da norme statali;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva differito al 31 maggio 2020 a seguito dell'art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- con la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell'art. 107 veniva modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: "In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020";
- ad ogni modo, l'art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone che "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

VISTA la delibera n°37 del Consiglio Comunale in data odierna avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020" con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti secondo le disposizioni ARERA;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2020;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (83%) e utenze non domestiche (17%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati

alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle citate disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2020, così determinate:

- a. 30.09.2020 (prima rata);
- b. 31.10.2020 (seconda rata);
- c. 30.11.2020 (terza rata);
- d. 31.12.2020 (quarta rata);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 che dispone l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza covid-19;

RITENUTO necessario approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per emergenza COVID-19, superiore alle soglie minime disciplinate dalla Delibera Arera n. 158/2020;

PRESO ATTO che le attività soggette a sospensione per emergenza COVID-19 rientrano nelle seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- alberghi senza ristorante
- uffici ed agenzie
- negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
- attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)
- carrozzeria, autofficine elettrauto
- attività artigianali di produzione beni specifici

- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
- bar, caffè, pasticceria
- ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio

RITENUTO di stabilire per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:**

per la sola parte fissa della componente tariffaria, le agevolazioni per le utenze domestiche comprese nelle categorie catastali "A", come meglio specificato nella tabella che segue in relazione al numero degli occupanti dell'abitazione:

Numero occupanti	% Agevolazione Parte Fissa
1	14%
2	13%
3	10%
4	9%
5	9%
6 o più	9%

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

per la sola parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
5	Alberghi con ristorante	70%
6	Alberghi senza ristorante	70%
8	Uffici ed agenzie	70%
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	70%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	70%
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	70%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	70%

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	70%
17	Bar, caffè, pasticceria	70%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	70%

➤ **RIDUZIONI:**

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;
- Per le utenze non domestiche uso stagionale si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle riduzioni è quantificato presuntivamente in complessivi € 9.000,00;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in complessivi € 14.000,00;

RICORDATO infine che l'Ente:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 12/03/2020 ha approvato le Tariffe Tassa Rifiuti anno 2020 sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 12/03/2020;
- con atto consiliare n°29 in data odierna ha revocato la Delibera del Consiglio Comunale n° 10 del 12/03/2020 avente per oggetto "Approvazione del Piano economico finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe TARI anno 2020"
- con atto consiliare n°30 in data odierna ha revocato la Delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 12/03/2020 avente per oggetto "Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti: n.7 favorevoli e n.1 astenuto (Mariotti Maria Paola) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE:**

per la sola parte fissa della componente tariffaria, le agevolazioni per le utenze domestiche comprese nelle categorie catastali "A", come meglio specificato nella tabella che segue in relazione al numero degli occupanti dell'abitazione:

Numero occupanti	% Agevolazione Parte Fissa
1	14%
2	13%
3	10%
4	9%
5	9%
6 o più	9%

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

per la sola parte variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
5	Alberghi con ristorante	70%
6	Alberghi senza ristorante	70%
8	Uffici ed agenzie	70%
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	70%
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	70%
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	70%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	70%
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	70%
17	Bar, caffè, pasticceria	70%
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	70%

➤ **RIDUZIONI:**

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;

- Per le utenze non domestiche uso stagionale si applica una riduzione tariffaria del 20%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;
3. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
 - a) 30.09.2020 (prima rata);
 - b) 31.10.2020 (seconda rata);
 - c) 30.11.2020 (terza rata);
 - d) 31.12.2020 (quarta rata);
 4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, con voti n.7 favorevoli e n.1 astenuto (Mariotti Maria Paola) espressi per alzata di mano

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 08/09/2020

IL SINDACO

F.to CARLO DUILIO VITI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Addi, 15/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2020 giorno successivo al decimo di pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).

Addi, 08/09/2020

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **35** del **25/08/2020**

Numero Delibera **38** del **08/09/2020**

Settore/Servizio: **Servizio Finanziario -**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 26/08/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to SANTU CRISTINA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 26/08/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to SANTU CRISTINA

TARI 2020 UTENZE DOMESTICHE		
Categorie	Tariffa FISSA	Tariffa VARIABILE
1	€ 1,33048	€ 49,12835
2	€ 1,56109	€ 95,52735
3	€ 1,77397	€ 99,68961
4	€ 1,91589	€ 121,45620
5	€ 1,96911	€ 163,62470
6 o più	€ 1,95137	€ 164,57997

TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE				
Cat	Descrizione	TF	TV	Tariffa Totale 2020
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	2,34588	1,07007	€ 3,4160
2	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	3,34818	1,53245	€ 4,8806
3	stabilimenti balneari	1,47111	0,54309	€ 2,0142
4	esposizioni ed autosaloni	0,61072	0,27810	€ 0,8888
5	alberghi con ristorante	2,01034	0,86427	€ 2,8746
6	alberghi senza ristorante	1,52680	0,70321	€ 2,2300
7	case di cura e riposo	1,59865	0,73036	€ 2,3290
8	uffici ed agenzie	3,63737	1,67000	€ 5,3074
9	banche, istituti di credito e studi professionali	3,39488	1,54781	€ 4,9427
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,87095	0,77156	€ 2,6425
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,61258	0,86992	€ 4,4825
12	attività artigianali tipo botteghe (falgame, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	1,78905	0,64141	€ 2,4305
13	carrozzeria, officine elettrauto	1,94352	0,88893	€ 2,8325
14	attività industriali con capannone di produzione	0,73646	0,33896	€ 1,0754
15	attività artigianali di produzione beni specifici	1,39926	0,58918	€ 1,9884
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	10,63369	4,87700	€ 15,5107
17	bar, caffè, pasticceria	8,39128	3,84532	€ 12,2366
18	Supermercati, macellerie e generi alimentari	1,30514	0,46818	€ 1,7733
19	plurilicenze alimentari	4,71403	2,04525	€ 6,7593
20	orto frutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	7,57291	0,81323	€ 8,3861
21	discoteche, night club	1,98412	0,90797	€ 2,8921